

**DI.AR MARITIME SRL  
NAPLES**

## **PORT OF TORRE ANNUNZIATA**

### **TOWAGE TARIFFS**

- Add Euro 1.500, lumpsum, for each tug to Naples' tariffs for transfer



**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI**

Ordinanza n. 04/07

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, della Legge 28.01.1994, n. 84, i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, da determinarsi con cadenza biennale;
- VISTO** il dispaccio n. DEM3/1421 in data 07.05.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive per l'individuazione del broker di cui al precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO** i dispacci n. MINFTRA/DINFR/3021 e n. 3594 rispettivamente in data 27.03.2006 e 05.04.2006 con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato i numeri indice, per l'anno 2006, da utilizzare, in attuazione di quanto disposto con il citato dispaccio n. DEM3/1589, per le revisioni delle tariffe del servizio di rimorchio;
- VISTO** il dispaccio n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 con il quale il Ministero dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO** il dispaccio n. MINFTRA/DINFR/9407 in data 28.07.2006 con il quale il Ministero dei Trasporti ha comunicato il valore di alcuni rimorchiatori da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria;
- VISTA** l'istanza in data 09.10.2006, assunta al protocollo n. 40282 in data 12.10.2006 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." con sede in Napoli alla Via Depretis 114, in qualità di concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Napoli, ha richiesto, nei termini ed in applicazione dei dispacci sopra menzionati, un incremento tariffario pari al **7,59%**, considerato che il coefficiente correttivo fissato nel corso della precedente revisione tariffaria è stato determinato in **0,892**;
- VISTO** il foglio n. TE/40282 in data 09.11.2006 con il quale questa Capitaneria di Porto ha avviato la prescritta istruttoria sull'istanza di cui è sopra cenno, invitando l'Autorità Portuale di Napoli e le Associazioni di categoria a fornire il proprio motivato parere al riguardo;

**CONSIDERATO che:**

- l'Autorità Portuale di Napoli ha fornito il proprio parere favorevole con nota n. 1547 del 15.12.2006, auspicando, in relazione alla recente estensione delle competenze della predetta Autorità al porto di

Castellammare di Stabia ed in previsione dell'allargamento delle stesse competenze anche a quello di Torre Annunziata, l'estensione della

vigente concessione di rimorchio anche ai predetti siti, in modo da consentire l'applicazione di tariffe uniformi in tutti i porti rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli:

- la Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, con nota prot. n. 206/06 del 15.12.2006, avendo rilevato la correttezza delle procedure contabili poste in atto dalla Società Rimorchiatori Napoletani, ha espresso parere favorevole in merito all'aumento tariffario nella misura del **7,59%** richiesto;
- la CONFITARMA e la FEDARLINEA, con nota congiunta in data 15.12.2006, hanno espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del **5,93%**, ritenendo di non condividere il metodo utilizzato dalla società concessionaria per le seguenti motivazioni :
  - nella documentazione contabile relativa all'anno 2005, il concessionario ha inserito nella formula tariffaria un numero di rimorchiatori (sette, seppur due per un periodo di soli tre mesi) superiore a quello (cinque) previsto nell'atto di concessione e nel regolamento di servizio;
  - il concessionario ha inoltre inserito nella formula tariffaria l'ammortamento di due rimorchiatori (uno per 11 mesi e l'altro per un mese) in ragione di temporanee sostituzioni di mezzi;
- la FEDERAGENTI, con nota n. 1197 in data 18.12.2006, ha espresso, per le stesse motivazioni rappresentate dalle Associazioni CONFITARMA e FEDARLINEA, parere negativo all'adeguamento tariffario proposto dalla società concessionaria del servizio, dichiarandosi, nel contempo, favorevole all'adeguamento tariffario scaturente da una corretta applicazione della formula in relazione al numero dei rimorchiatori previsto nell'atto concessivo;
- l'ASSORIMORCHIATORI, con nota n. 954/06 del 20.12.2006, nel rappresentare di non condividere il metodo utilizzato dalla società concessionaria del servizio per quanto attiene al numero dei rimorchiatori inseriti nella formula tariffaria e all'inserimento nella stessa formula dell'ammortamento per rimorchiatori utilizzati solo temporaneamente, ha comunque espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del **5,93 %** ;

**VISTO**

il foglio n. TE/49815 in data 22.12.2006 con il quale la Capitaneria di Porto di Napoli ha notificato alla Società Rimorchiatori Napoletani s.r.l. le osservazioni formulate dalle associazioni nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio, richiedendo di fornire le proprie controdeduzioni al riguardo;

**VISTO**

il foglio n. 2007/1 – 150 in data 05.01.2007 con il quale la Società Rimorchiatori Napoletani s.r.l., pur ribadendo di aver operato in modo corretto per quanto attiene allo sviluppo della formula tariffaria, ha comunque accettato, nelle more di approfondimenti da attivare attraverso la propria associazione di categoria presso il Ministero dei Trasporti, l'incremento tariffario nella misura del **5,93%** come proposto dalle

**CONSIDERATA** pertanto, conclusa l'istruttoria posta in essere e riconosciuto di dover disporre, per le suddette motivazioni, un aumento delle tariffe di rimorchio nella misura del **5,93%**;

**RITENUTO** altresì, di dover confermare il valore di **0,892** quale coefficiente correttivo locale di cui all'allegato 8 del dispaccio DEM3/1589 in data 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da utilizzare in occasione dei prossimi rinnovi tariffari;

**VISTA** la propria precedente ordinanza tariffaria n. 15/05 in data 07.03.2005;

**VISTI** gli art. 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

### **ORDINA**

**Art. 1)** – Con decorrenza dalle ore **00.01** del **15 gennaio 2007** è approvato e reso esecutivo l'unito regolamento tariffario per il servizio di rimorchio nel porto di Napoli.

**Art. 2)** – A partire dalla suddetta data l'ordinanza n. 15/05 citata in premessa è abrogata.

**Art.3)** – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Napoli, lì 11.01.07

f.to **IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Pierluigi CACIOPPO**

## **REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI NAPOLI**

### **Art. 1) – Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata.**

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto di Napoli è compensata con la “tariffa base” e le “maggiorazioni” e le “riduzioni” indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata delle prestazioni sono contati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo a seguito di richiesta del Comandante della nave a quello in cui esso viene lasciato libero dallo stesso Comandante.

Per le manovre eseguite con rimorchiatori di tipo azimutale è obbligatorio l'utilizzo del cavo fornito dal rimorchiatore.

### **Art. 2) – Tariffa base per il rimorchio**

La tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli, per ogni rimorchiatore, è così stabilita:

#### **TABELLA “A”**

Stazza lorda della nave in GT		Tariffe in Euro per la prima ora o frazione di ora	
fino a	800		173,56
da	801	a	1.200
			212,01
da	1.201	a	2.000
			288,89
da	2.001	a	3.000
			439,28
da	3.001	a	5.000
			559,14
da	5.001	a	6.000
			640,54
da	6.001	a	7.000
			705,00
da	7.001	a	8.000
			762,10
da	8.001	a	9.000
			823,72
da	9.001	a	10.000
			901,74
da	10.001	a	11.000
			999,54
da	11.001	a	12.000
			1.078,70
da	12.001	a	13.000
			1.136,36
da	13.001	a	14.000
			1.194,60
da	14.001	a	15.000
			1.273,18
da	15.001	a	20.000
			1.332,00
da	20.001	a	25.000
			1.371,56
da	25.001	a	30.000
			1.435,45
da	30.001	a	35.000
			1.515,73
da	35.001	a	40.000
			1.560,95
da	40.001	a	45.000
			1.603,92
da	45.001	a	50.000
			1.650,84

Oltre le 50.000, per ogni 1.000 GT o frazione di esse in più, la tariffa aumenta progressivamente di Euro **8,75** sulla base di Euro **1.650,84**

### TABELLA "B"

**1) Attesa sottobordo:**

fino ad 1 ora o frazione di essa.....	Euro	<b>175,81</b>
oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti .....	Euro	<b>175,81</b>

**2) Fornitura di vapore per ogni ora o frazione di ora:**

a) per salpare le ancore .....		la stessa tariffa di cui alla Tabella A
b) per ormeggio.....		la stessa tariffa di cui alla Tabella A
c) per altre operazioni diverse da quelle indicate ai punti 2a e 2b.....		

Euro **348,83**

**3) Pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora.....**

Euro **348,83**

**4) Giri di bussola, calibrazione radiogoniometro:**

a) per la prima ora o frazione di ora.....		La stessa tariffa di cui alla Tabella A, aumentata del 25%
b) per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.....		Riduzione del 40% sulle tariffe della Tabella A

**5) Fornitura energia elettrica per ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....**

Euro **348,83**

**6) Attesa sottobordo per ritardato arrivo:**

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....	Euro	<b>209,17</b>
--	------	---------------

**7) Rimorchio di pontoni, chiatte, mezzi similari di modeste dimensioni:**

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore .....	Euro	<b>418,92</b>
---	------	---------------

**8) per i servizi ordinari resi alle navi nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando di Porto:**

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato.....	Euro	<b>279,27</b>
--	------	---------------

**9) per i servizi di semplice assistenza resi in rada durante le operazioni di allibo di prodotti petroliferi:**

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato..... Euro **420,05**

## TABELLA "C"

### RIDUZIONI

Specie delle prestazioni	Percentuali di riduzione sulla tariffa
<b>1) Rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora:</b>  per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.....	<b>60%</b> sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A.
<b>2) Rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo.....</b>	<b>30%</b> sulla voce di tariffa corrispondente al servizio richiesto.
<b>3) Prestazioni a navi militari nazionali.....</b>	<b>20%</b> sulle voci di tariffa delle Tabelle A, B e C n. 1 e 2

## TABELLA "D"

### MAGGIORAZIONI

Specie delle prestazioni	Percentuali di maggiorazione sulla tariffa.
<b>1) Rimorchio o movimento di navi con macchine motrici ferme.....</b>	<b>40%</b> sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A
<b>2) Operazioni in orario diurno festivo o notturno feriale.....</b>	<b>60 %</b> sulla corrispondente voce di tariffa
<b>3) Operazioni in orario notturno festivo..</b>	<b>100%</b> sulla corrispondente voce di tariffa
<b>4) Sabato non festivo (08.00 – 17.00)</b>	<b>40%</b> sulla corrispondente voce tariffa
<b>5) Per i servizi resi nella rada di Bagnoli</b>	<b>35%</b> di aumento sulle tariffe di Napoli

**Art. 3) –** Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportano differenti retribuzioni si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.

- Art. 4) –** Le fatture remunerative dei servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.  
Dopo tali termini la società concessionaria applica, sull'importo delle fatture, un'indennità di mora commisurata, in ragione di un anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentato di due punti.
- Art. 5) –** Fermi restando i servizi resi all'Autorità Marittima per l'ordine e la sicurezza portuale, restano salvi ed impregiudicati i diritti di cui agli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione, derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio nei confronti di terzi.

Napoli, li \_\_\_\_ gennaio 2007

**IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Pierluigi CACIOPPO**